



Roma, 21.12.2018

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 201800011032/AG  
Oggetto: Legge 136/18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria  
Circolare n. 11283

SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Pubblicata in G.U. la Legge 136/18 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*

**Riferimenti:** Legge 136/18 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (GU n.293 del 18-12-2018)

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge 136/18 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119/18 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (cfr. circolare federale n. 11223 del 20.11.2018) in vigore dal 24 ottobre u.s. Nella stessa Gazzetta è stato pubblicato, anche, il decreto-legge n. 119/2018 coordinato con le modifiche introdotte dalle legge di conversione.

\* \* \*

Si riportano di seguito le modificazioni di interesse apportate al decreto in sede di conversione:

**Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 10 bis)**

Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai

sensi del D. lgs. 175/2014, sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica (si tratta, in particolare di: farmacie pubbliche e private, parafarmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

### **Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica (art. 22 quater)**

Le transazioni con le aziende farmaceutiche riferite ai contenziosi sul ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, relative agli anni dal 2013 al 2015, sono valide, per la parte pubblica, con la sola sottoscrizione di AIFA.

### **Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 17)**

È aggiunto il comma 6-quater all'articolo 2 del D.lgs. n. 127/15, secondo cui i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo di invio all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali.

### **Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia (art. 23 quater)**

Sono stati concessi finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie al fine della prevenzione e terapia delle malattie tumorali e della prevenzione cardiovascolare.

Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

### **Semplificazioni IVA e dichiarazione precompilata (art. 15)**

A partire dalle operazioni IVA relative all'anno 2020, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA, residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- il registro delle fatture emesse;
- il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
- la liquidazione periodica dell'IVA;
- la dichiarazione annuale dell'IVA.

Per i soggetti passivi IVA che convalidano nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete ovvero integrino nel dettaglio

i dati proposti nelle bozze dei suddetti documenti, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Andrea Mandelli)